



## **Delibera della Giunta Regionale n. 1003 del 30/12/2010**

A.G.C. 18 Assistenza Sociale, Att. Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo

Settore 1 Assist.sociale, programmazione e vigilanza sui servizi sociali

Oggetto dell'Atto:

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 271 DEL 16 MARZO 2010 AD OGGETTO "REISCRIZIONE, NEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010, DI ECONOMIE DI SPESA CORRELATE AD ENTRATE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE GIA' ACCERTATE, AI SENSI DELL'ART. 29, COMMA 4, LETTERA D) DELLA L.R. 30.4.2002 N. 7 - ISTITUZIONE CAPITOLO DI SPESA CON ATTRIBUZIONE DELLA TITOLARITA' ALL'A.G.C. 16 - GOVERNO DEL TERRITORIO, BENI CULTURALI, AMBIENTALI E PAESAGGISTICI - SETTORE 04 - EDILIZIA PUBBLICA ABITATIVA.

**Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente**

**PREMESSO** che

- con la deliberazione n. 125 del 15 febbraio 2010 la Giunta Regionale, nel fornire indicazioni in merito ai poteri spettanti agli organi ed agli uffici regionali *“nel periodo che intercorre tra la scadenza naturale del mandato e l'insediamento del nuovo Presidente eletto”* ovvero nel periodo antecedente il rinnovo degli organi elettivi, ha stabilito che nel suddetto periodo gli uffici della G.R. *“sono tenuti a sottoporre all'approvazione della Giunta e del Presidente [...] tutti gli atti necessari ad assicurare la continuità dell'azione di governo dell'ente e dell'attività amministrativa della Regione”*;
- la DGR n. 125/2010 è stata annullata dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 497 del 4 giugno 2010, in considerazione dell'erroneità del presupposto secondo cui non sussisterebbero limitazioni giuridiche ai poteri della Giunta Regionale e del Presidente della Regione nel periodo antecedente le elezioni ed in applicazione dei principi, anche recentemente espressi dalla Corte Costituzionale, secondo cui, durante la fase pre-elettorale e fino alla sostituzione, gli organi dispongono *“di poteri attenuati, confacenti alla loro situazione di organi in scadenza, analoga, quanto a intensità di poteri, a quella degli organi legislativi in prorogatio”* (Corte Cost., n. 468/1991, n. 68/2010);
- con deliberazione n. 501 dell'11 giugno 2010 la Giunta Regionale ha adottato una serie di misure volte a contenere la spesa nei limiti imposti dal patto di stabilità interno e, nel contempo, ad assicurare il rispetto degli obblighi assunti;
- con la deliberazione n. 533 del 2 luglio 2010 la Giunta Regionale ha attivato il procedimento amministrativo teso all'esercizio del potere di autotutela in merito ad una serie di deliberazioni, sospendendone l'efficacia con decorrenza immediata, ai sensi dell'art. 7, comma 2 legge 7 agosto 1990, n. 241 smi, nelle more delle conclusioni del procedimento.

**RILEVATO** che, tra le deliberazioni di Giunta Regionale oggetto dei provvedimenti di cui alla DGR n. 533 del 2 luglio 2010 vi è, tra le altre, la deliberazione n. 271 del 16 marzo 2010 con la quale la Giunta Regionale reiscriveva in bilancio risorse statali con vincolo di destinazione non impegnate negli esercizi finanziari precedenti – per complessivi € 188.105.905,30 - assegnandone quota parte alla competenza dell'AGC 16 Settore Edilizia Pubblica Abitativa per le azioni di rispettiva competenza.

**CONSIDERATO** che la deliberazione di Giunta Regionale n. 271 del 16 marzo 2010 costituisce un ordinario provvedimento di reiscrizione in bilancio di risorse statali con vincolo di destinazione non impegnate negli esercizi finanziari precedenti – la cui programmazione è demandata a successivi provvedimenti della Giunta Regionale – fermo restando quanto di competenza dell'AGC 16 Settore Edilizia Pubblica Abitativa per le azioni realizzate e da realizzare.

**RITENUTO**, pertanto

- a conclusione del procedimento istruttorio avviato con la deliberazione di Giunta Regionale n. 533/2010, che l'interesse pubblico all'origine della DGR n. 271/2010 è concreto ed attuale;
- che, a conclusione del procedimento svolto, debba dichiararsi cessata la sospensione degli effetti della stessa DGR n. 271/2010, precisando che la relativa iscrizione delle somme è autorizzata fermo restando che l'impegno di spesa da effettuare non sia superiore al tetto programmatico assegnato all'AGC 18 per l'anno 2010 ancora disponibile.

**PRESO ATTO**, altresì, che dall'istruttoria compiuta dal Settore competente, le previsioni di cui al presente dispositivo non determinano lo sfioramento dei limiti del patto di stabilità interno relativamente al corrente esercizio finanziario.

propone, e la Giunta in conformità a voti unanimi

## **DELIBERA**

per i motivi esposti in narrativa che si intendono qui di seguito integralmente riportati e trascritti:

1. di prendere atto che, a conclusione del procedimento istruttorio avviato con la deliberazione di Giunta Regionale n. 533/2010, risulta che non sussistono i presupposti per l'esercizio dei poteri di autotutela nei confronti della DGR n. 271/2010;
2. di dichiarare cessata la sospensione degli effetti della stessa DGR n. 271/2010, precisando che la relativa iscrizione delle somme è autorizzata fermo restando che l'impegno di spesa da effettuare non sia superiore al tetto programmatico assegnato all'AGC 18 per l'anno 2010 ancora disponibile;
3. di inviare il presente atto ai Settori 01 e 02 dell'AGC 08, al Settore 01 dell'AGC 18, all'AGC 16 ed al Settore Stampa, Documentazione ed informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C.